



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 *** C.F.: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678
E - MAIL: roccasm@roccasm.it - utc@roccasm.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

Ordinanza Sindacale n. 30 del 28-06-2018

**ORDINANZA N. 101 DEL 19-07-2017 DIVIETO DI PASCOLAMENTO SULLA SORGENTE DI ACQUA POTABILE
"PARDOMENICO" DELLA FRAZIONE FIOLI. PROVVEDIMENTI.**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n 101 del 19-07-2017 con la quale si prescriveva il divieto di pascolamento e lo stazionamento di animali nell'area di rispetto della sorgente denominata "Pardomenico" sita in fraz. Fioli di questo Comune per un raggio di 200 metri dalla stessa;

VISTA la nota dell'Ausl di Teramo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione prot. 58281/18 del 13-06-2018 "Sorgente Pardomenico – Fioli – Rocca S. Maria - conclusione lavori di sistemazione. Rif. Nota prot. 19367 del 07/06/2018 della Ruzzo Reti spa" con la quale, tra l'altro, si segnalava la conclusione dei lavori di adeguamento della sorgente Pardomenico in Loc. Fioli di questo Comune:

RITENUTO dove adeguare l'ordinanza n. 101 del 19-07-2017 a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte della Ruzzo Reti spa;

VISTO l'art. 94 del D.Lgs 152/2006 che prevede, a salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, che le Regioni definiscano, nelle aree circostanti le captazioni idriche, due Zone:

1. Zona di tutela assoluta;
2. Zona di rispetto, distinguibile in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

DATO ATTO che la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto in merito e pertanto la zona di tutela assoluta deve essere considerata quella con un raggio di almeno 10 metri dai punti di captazione e la zona di rispetto quella con un raggio di almeno 200 metri dal punto di prelievo.;

CONSIDERATO che con i lavori di adeguamento risulta delimitata da recinzione la "zona di tutela assoluta" di cui all'art. 94 c. 3 del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO pertanto dover vietare, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, le seguenti attività nell'area di rispetto (raggio di 200 metri dal punto di prelievo – art. 94 c. 6 D.Lgs 152/2006):

1. Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti;
2. Stabulazione nell'area di rispetto ristretta.

PRESO ATTO del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che all'art. 50, comma 4, stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed al comma 5 dello stesso articolo prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 31/2001;

ORDINA

IL DIVIETO, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, delle seguenti attività nell'area di rispetto nel raggio di 200 metri dal punto di prelievo della sorgente Pardomenico in località Fioli del Comune di Rocca Santa Maria:

- 1) Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg. per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- 2) Stabulazione nell'area di rispetto ristretta;

DISPONE

- che la presente Ordinanza supera e sostituisce l'Ordinanza n.101 del 19-07-2017 con oggetto **DIVIETO DI PASCOLAMENTO SULLA SORGENTE DI ACQUA POTABILE "PARDOMENICO" DELLA FRAZIONE FIOLI.**

- di trasmettere la presente ordinanza a:

Prefettura di Teramo (UTG);

Carabinieri Parco – Stazione di Rocca S. Maria

ASL Teramo Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Ruzzo Reti spa

Ciascuno per le rispettive competenze;

- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione

Dalla casa comunale li 28-06-2018

IL VICESINDACO
(Giuseppe CARDAMONE)

